

• Circolare informativa •

Anno 2006

Numero 2

**MILANO CONSULENZE
SRL**

20123 Milano – Via Leopardi n. 14
Tel. 02/48518410 fax 02/48516415

MANOVRA ESTIVA – decreto legge 223/2006

Vengono di seguito illustrate in sintesi le principali novità derivanti dal decreto legge, che in genere sono di immediata applicazione (04/07/06) Le stesse verranno in seguito approfondite non appena sarà chiarita la portata delle norme introdotte e la loro definitiva conversione in legge.

AMMORTAMENTI

1. l'ammortamento dei terreni su cui insiste un fabbricato diventa fiscalmente indeducibile;
2. il periodo di ammortamento dei marchi, attualmente di 10 anni, è uniformato al minimo di 18 anni;
3. la percentuale di ammortamento sugli investimenti in studi e ricerche diventa del 50%;

AUTOVEICOLI

4. l'ammortamento anticipato sulle auto aziendali, anche per le imprese soggette ad Irpef, non è più ammesso;
5. vengono introdotti vincoli alla possibilità di immatricolare sia le auto di lusso ad uso personale come autocarri da lavoro, sia le auto in genere come auto ad uso ufficio;
6. non sarà più necessario l'intervento del notaio per i passaggi di proprietà;

STUDI DI SETTORE

7. per le imprese in contabilità ordinaria e per gli esercenti arti e professioni, come per i contribuenti in contabilità semplificata, viene prevista la possibilità di accertamento automatico in caso di non congruità dei ricavi alle risultanze degli studi di settore per ogni singola annualità;

ADEMPIMENTI

8. viene ripristinato l'obbligo di presentare gli elenchi annuali clienti e fornitori, che saranno gestiti con strumenti informatici;
9. dal 2007 tutti i commercianti al dettaglio dovranno comunicare all'agenzia delle entrate, con modalità telematiche, l'ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti. L'uso del registratore di cassa non avrà più valenza fiscale;
10. gli imprenditori individuali e i professionisti con volume d'affari non superiore a 7.000 euro sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, con possibilità di opzione per il regime normale;
11. per beneficiare della normativa 41% relativa alle ristrutturazioni edilizie, la fattura emessa dall'esecutore dell'intervento dovrà esporre separatamente il costo della manodopera;
12. l'appaltatore diventa responsabile in solido dei versamenti di Iva, ritenute e contributi del subappaltatore. Il committente, prima di pagare la prestazione, è tenuto a verificare la regolarità dei predetti versamenti;

PROFESSIONISTI

13. dovranno essere tenuti conti correnti bancari e postali dedicati esclusivamente alla gestione dell'attività professionale;
14. i pagamenti ai professionisti potranno essere effettuati solo a mezzo bonifico, Pos, carta di credito, bollettino di pagamento postale tracciabile, assegni non trasferibili, salvo che per importi unitari inferiori a euro 100;
15. viene previsto che rientreranno nella determinazione del reddito anche le minusvalenze e le plusvalenze su cespiti;
16. concorreranno a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi per cessione della clientela, con possibilità di tassazione separata dei proventi derivanti dalla cessione dello studio professionale;
17. nel caso di spese alberghiere e di ristorazione sostenute dal committente per conto del professionista, le stesse saranno integralmente deducibili se il professionista le addebita in parcella;

IMMOBILI

18. la locazione, anche finanziaria, di tutte le tipologie di fabbricati da parte di imprese diventa esente ai fini Iva. Ne consegue che dovrà essere assolta l'imposta di registro e dovrà essere effettuata in tutti i casi la registrazione del contratto;
19. viene previsto che la cessione di fabbricati diventi esente Iva, ad eccezione del caso di vendite di fabbricati effettuate da imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero;
20. negli atti dovranno essere indicati i dati dell'eventuale intermediario immobiliare e il prezzo reale delle transazioni;
21. per i soggetti che conseguono tali ricavi esenti, diventano ad Iva indetraibile gli acquisti relativi a tale attività;
22. per effetto del diverso regime fiscale in esenzione Iva, si potrà verificare l'obbligo di procedere alla rettifica pro quota dell'Iva a suo tempo detratta, da versare in tre rate annuali;
23. E' soppresso l'art. 33, comma 3, L. 388/2000, che prevedeva l'applicazione dell'imposta di registro ridotta all'1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa relativamente ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a

piani urbanistici particolareggiati

MODIFICHE ALIQUOTE IVA

Sono ora soggette all'aliquota iva del 20% in luogo di quella del 10% le cessioni relative:

- Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao in confezione non di pregio
- Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio
- Francobolli da collezione e collezioni di francobolli

ICI

24. viene soppresso l'obbligo della dichiarazione ICI;
25. tale tributo dovrà essere liquidato mediante autotassazione nel modello 730 o Unico;
26. Onlus e enti ecclesiastici perdono l'esenzione sugli immobili destinati ad attività esclusivamente commerciale.

Milano , 10 luglio 2006